

# GARANZIA FIDEIUSSORIA

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016

**POLIZZA N. 11000110040767**


**CODICE DI CONTROLLO: 6894572**

SCHEMA TIPO 1.2 / SCHEDE TECNICHE 1.2

## GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture) (conforme all'art. 117 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193 ed a quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, pertanto, i rinvii normativi devono intendersi conformati alle norme del nuovo codice dei Contratti.

Rilasciata da					
<b>BENE ASSICURAZIONI S.p.A. Società Benefit</b>					
via Dei Valtorta 48, 20127 Milano – Codice Fiscale/Partita IVA 09599100964 – R.E.A. Milano n. 2110473 – Provvedimento IVASS n. 0237415 del 21 dicembre 2016 – Numero Iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00180 – PEC: beneassicurazioni@legalmail.it					
CODICE <b>110001</b>		AGENZIA DI <b>SEREGNO</b>			
CONTRAENTE					
<b>AUROGENE S.r.l.</b>					
CODICE FISCALE	PARTITA IVA	PEC			
<b>10926691006</b>	<b>10926691006</b>	<b>aurogene@pec.it</b>			
CITTÀ	VIA	CAP	PROV.		
<b>ROMA</b>	<b>VIA DEI LUCANI 51-53-55</b>	<b>00185</b>	<b>RM</b>		
STAZIONE APPALTANTE					
<b>OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'</b>					
CODICE FISCALE	PARTITA IVA	PEC			
<b>80403930581</b>	<b>80403930581</b>	<b>presidenza@pec.opbg.net</b>			
CITTÀ	VIA	CAP	PROV.		
<b>ROMA</b>	<b>PIAZZA SANT'ONOFRIO 4</b>	<b>00165</b>	<b>RM</b>		
DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA					
<b>CIG: --AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI CONSUMABILI.</b>					
LUOGO DI ESECUZIONE					
<b>OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' DI ROMA (RM)</b>					
COSTO AGGIUDICAZIONE		RIBASSO % D'ASTA			
€ <b>33.690,33</b> Euro <b>Trentatremilaseicentonovanta/33</b>		<b>5,26 %</b>			
SOMMA GARANTITA		% DEL COSTO DELL'OPERA			
€ <b>1.684,52</b> Euro <b>Milleseicentoottantaquattro/52</b>		<b>5,00 %</b>			
	IMPONIBILE	DIRITTI	SPESE NOTARILI	IMPOSTE	TOTALE
<b>PREMIO ALLA FIRMA</b>	<b>106,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,34</b>	<b>120,00</b>
<b>RATE SUCCESSIVE DAL 18/02/2026 Annuali</b>	<b>106,66</b>	<b>0,00</b>	-	<b>13,34</b>	<b>120,00</b>
Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 18/02/2025 al 18/02/2026			Firma dell'Intermediario		
Il pagamento dell'importo dovuto è stato effettuato alla firma della presente il 04/03/2025 in SEREGNO			_____		
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le Condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.					
IL CONTRAENTE			IL GARANTE		
_____			Bene Assicurazioni S.p.A Società Benefit		
_____					

La presente polizza è stata emessa in 3 copie ad un solo effetto in SEREGNO

Stampata in data 17/02/2025

Totale appendici: 0

Appendici che integrano il presente contratto:

**Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit**

W: [www.bene.it](http://www.bene.it) – E: [info@bene.it](mailto:info@bene.it) – Pec: [beneassicurazioni@legalmail.it](mailto:beneassicurazioni@legalmail.it) – T: 02.892973 – F: 02.89354715

Servizio Clienti - M: [clienti@bene.it](mailto:clienti@bene.it) – T: 02.81480070 – F: 02.89354715

Sede Legale e Direzione: via Dei Valtorta 48, 20127 Milano – Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. – CF e P.IVA n. 09599100964  
 Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding SpA, appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

**GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA** (conforme all'art. 117 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023)  
(Lavori, Servizi e Forniture)**CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE****Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
  - i. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
  - ii. della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
  - iii. di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10,00 % della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

**Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

**Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10,00 % dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10,00 %;
- b) 10,00 % dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10,00 %, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10,00 % e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20,00 %, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20,00 %.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

**Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

**Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 6. Sanzioni internazionali**

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

**Art. 7 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

**Art. 8 - Foro competente**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

**Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL GARANTE

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

**Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit**

W: www.bene.it – E: info@bene.it – Pec: beneassicurazioni@legalmail.it – T: 02.892973 – F: 02.89354715 Clienti: clienti@bene.it – 02.81480070  
Sede Legale e Direzione: via Dei Valtorta 48, 20127 Milano Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964 - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n.1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding SpA, appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

Pagina 2 di 3

Schema Tipo 1.2 (D.M. 16 settembre 2022 n. 193)

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

**GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA** (conforme all'art. 117 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023)  
(Lavori, Servizi e Forniture)

**CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA CONTRAENTE E GARANTE**

Premesso che

- con l'emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2 "Garanzia fideiussoria definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 19/1/2018 n. 31 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/4/2018 il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dalla Legge;
- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo.

Le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

**Art. 1 - Calcolo del premio**

Il premio iniziale indicato nella Scheda Tecnica è rapportato alla durata presunta della garanzia.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito dal Garante. In caso di maggior durata, il Contraente sarà tenuto in via anticipata al pagamento dei premi di proroga come liquidati nella Scheda Tecnica. L'obbligo al pagamento dei premi di proroga cesserà solo dalla data in cui il Contraente avrà fornito al Garante copia dei documenti attestanti l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 2.

**Art. 2 - Regresso**

Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 cod. civ..

Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

**Art. 3 - Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

**Art. 4 - Deposito cautelativo**

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 cod. civ., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere, dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione appaltante o di altri Enti garantiti;
- b) sopravvenuta insolvenza a carico del Contraente, protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra ipotesi di peggioramento delle sue condizioni patrimoniali;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla presente polizza.

Verificatasi la liberazione delle garanzie, il Garante restituirà al Contraente dette somme maggiorate degli interessi legali.

In caso di svincolo parziale, il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione appaltante, sia per effettuare il pagamento delle somme dovute alla Stazione appaltante senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

**Art. 5 - Comunicazioni**

Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente, potranno essere inviate anche, con la stessa forma, all'Agenzia che ha in carico la polizza.

**Art. 6 - Foro competente**

Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali Di Assicurazione:

- Art. 2 (Regresso - Rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'articolo 1952 cod. civ.)
- Art. 4 (Deposito cautelativo - Utilizzo delle somme)
- Art. 6 (Foro competente)

IL CONTRAENTE

Il contraente dichiara inoltre di aver ricevuto i seguenti documenti:

- Informativa Privacy (d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni) mod. CAUPRY01 - Ed. 02/2017

IL CONTRAENTE

**Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit**

W: [www.bene.it](http://www.bene.it) - E: [info@bene.it](mailto:info@bene.it) - Pec: [beneassicurazioni@legalmail.it](mailto:beneassicurazioni@legalmail.it) - T: 02.892973 - F: 02.89354715 Clienti: [clienti@bene.it](mailto:clienti@bene.it) - 02.81480070  
Sede Legale e Direzione: via Dei Valtorta 48, 20127 Milano Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964 - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n.1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding SpA, appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054



# GARANZIA FIDEIUSSORIA

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016

**POLIZZA N. 11000110040767**

**CODICE DI CONTROLLO: 6894572**

SCHEMA TIPO 1.2 / SCHEDE TECNICHE 1.2

## GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture) (conforme all'art. 117 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193 ed a quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, pertanto, i rinvii normativi devono intendersi conformati alle norme del nuovo codice dei Contratti.

Rilasciata da					
<b>BENE ASSICURAZIONI S.p.A. Società Benefit</b>					
via Dei Valtorta 48, 20127 Milano – Codice Fiscale/Partita IVA 09599100964 - R.E.A. Milano n. 2110473 - Provvedimento IVASS n. 0237415 del 21 dicembre 2016 – Numero Iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00180 - PEC: beneassicurazioni@legalmail.it					
CODICE <b>110001</b> AGENZIA DI <b>SEREGNO</b>					
CONTRAENTE					
<b>AUROGENE S.r.l.</b>					
CODICE FISCALE	PARTITA IVA	PEC			
<b>10926691006</b>	<b>10926691006</b>	<b>aurogene@pec.it</b>			
CITTÀ	VIA	CAP	PROV.		
<b>ROMA</b>	<b>VIA DEI LUCANI 51-53-55</b>	<b>00185</b>	<b>RM</b>		
STAZIONE APPALTANTE					
<b>OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'</b>					
CODICE FISCALE	PARTITA IVA	PEC			
<b>80403930581</b>	<b>80403930581</b>	<b>presidenza@pec.opbg.net</b>			
CITTÀ	VIA	CAP	PROV.		
<b>ROMA</b>	<b>PIAZZA SANT'ONOFRIO 4</b>	<b>00165</b>	<b>RM</b>		
DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA					
<b>CIG: --AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI CONSUMABILI.</b>					
LUOGO DI ESECUZIONE					
<b>OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' DI ROMA (RM)</b>					
COSTO AGGIUDICAZIONE RIBASSO % D'ASTA					
<b>€ 33.690,33</b>		<b>5,26 %</b>			
Euro <b>Trentatremilaseicentonovanta/33</b>					
SOMMA GARANTITA % DEL COSTO DELL'OPERA					
<b>€ 1.684,52</b>		<b>5,00 %</b>			
Euro <b>Milleseicentoottantaquattro/52</b>					
	IMPONIBILE	DIRITTI	SPESE NOTARILI	IMPOSTE	TOTALE
<b>PREMIO ALLA FIRMA</b>	<b>106,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,34</b>	<b>120,00</b>
<b>RATE SUCCESSIVE DAL 18/02/2026 Annuali</b>	<b>106,66</b>	<b>0,00</b>	-	<b>13,34</b>	<b>120,00</b>
Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 18/02/2025 al 18/02/2026					
Firma dell'Intermediario					
Il pagamento dell'importo dovuto è stato effettuato alla firma della presente il 04/03/2025 in SEREGNO					
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le Condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.					
IL CONTRAENTE			IL GARANTE		
_____			Bene Assicurazioni S.p.A Società Benefit		
_____					

La presente polizza è stata emessa in 3 copie ad un solo effetto in SEREGNO

Stampata in data 17/02/2025

Totale appendici: 0

Appendici che integrano il presente contratto:

**Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit**

W: [www.bene.it](http://www.bene.it) – E: [info@bene.it](mailto:info@bene.it) – Pec: [beneassicurazioni@legalmail.it](mailto:beneassicurazioni@legalmail.it) – T: 02.892973 – F: 02.89354715

Servizio Clienti - M: [clienti@bene.it](mailto:clienti@bene.it) – T: 02.81480070 – F: 02.89354715

Sede Legale e Direzione: via Dei Valtorta 48, 20127 Milano – Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. – CF e P.IVA n. 09599100964  
Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding SpA, appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

Pagina 1 di 3

Copia per Bene

**GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA** (conforme all'art. 117 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023)  
(Lavori, Servizi e Forniture)

**CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE**

**Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
  - i. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
  - ii. della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
  - iii. di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10,00 % della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

**Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

**Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10,00 % dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10,00 %;
- b) 10,00 % dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10,00 %, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10,00 % e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20,00 %, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20,00 %.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

**Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

**Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 6. Sanzioni internazionali**

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

**Art. 7 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

**Art. 8 - Foro competente**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

**Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL GARANTE

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit



**Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit**

W: www.bene.it – E: info@bene.it – Pec: beneassicurazioni@legalmail.it – T: 02.892973 – F: 02.89354715 Clienti: clienti@bene.it – 02.81480070  
Sede Legale e Direzione: via Dei Valtorta 48, 20127 Milano Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964 - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n.1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding SpA, appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

Schema Tipo 1.2 (D.M. 16 settembre 2022 n. 193)

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

**GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA** (conforme all'art. 117 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023)  
(Lavori, Servizi e Forniture)

**CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA CONTRAENTE E GARANTE**

Premesso che

- con l'emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2 "Garanzia fideiussoria definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 19/1/2018 n. 31 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/4/2018 il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dalla Legge;
- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo.

Le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

**Art. 1 - Calcolo del premio**

Il premio iniziale indicato nella Scheda Tecnica è rapportato alla durata presunta della garanzia.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito dal Garante. In caso di maggior durata, il Contraente sarà tenuto in via anticipata al pagamento dei premi di proroga come liquidati nella Scheda Tecnica. L'obbligo al pagamento dei premi di proroga cesserà solo dalla data in cui il Contraente avrà fornito al Garante copia dei documenti attestanti l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 2.

**Art. 2 - Regresso**

Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 cod. civ..

Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

**Art. 3 - Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

**Art. 4 - Deposito cautelativo**

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 cod. civ., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere, dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione appaltante o di altri Enti garantiti;
- b) sopravvenuta insolvenza a carico del Contraente, protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra ipotesi di peggioramento delle sue condizioni patrimoniali;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla presente polizza.

Verificatasi la liberazione delle garanzie, il Garante restituirà al Contraente dette somme maggiorate degli interessi legali.

In caso di svincolo parziale, il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione appaltante, sia per effettuare il pagamento delle somme dovute alla Stazione appaltante senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

**Art. 5 - Comunicazioni**

Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente, potranno essere inviate anche, con la stessa forma, all'Agenzia che ha in carico la polizza.

**Art. 6 - Foro competente**

Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali Di Assicurazione:

- Art. 2 (Regresso - Rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'articolo 1952 cod. civ.)
- Art. 4 (Deposito cautelativo - Utilizzo delle somme)
- Art. 6 (Foro competente)

IL CONTRAENTE

Il contraente dichiara inoltre di aver ricevuto i seguenti documenti:

- Informativa Privacy (d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni) mod. CAUPRY01 - Ed. 02/2017

IL CONTRAENTE

**Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit**

W: [www.bene.it](http://www.bene.it) - E: [info@bene.it](mailto:info@bene.it) - Pec: [beneassicurazioni@legalmail.it](mailto:beneassicurazioni@legalmail.it) - T: 02.892973 - F: 02.89354715 Clienti: [clienti@bene.it](mailto:clienti@bene.it) - 02.81480070  
Sede Legale e Direzione: via Dei Valtorta 48, 20127 Milano Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964 - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n.1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding SpA, appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

Pagina 3 di 3

Copia per Bene

